



COMUNE DI CARPEGNA

PROVINCIA DI PESARO E URBINO

C O P I A

Affissa all'Albo Pretorio il
01/04/2019 al nr. 126

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU): APPROVAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO 2019.	<i>Nr. Progr.</i>	10
	<i>Data</i>	28/03/2019
	<i>Seduta NR.</i>	2

Adunanza **ORDINARIA** Seduta **PUBBLICA** di **PRIMA** Convocazione in data **28/03/2019** alle ore **21:15**.

Il **SINDACO** ha convocato il **CONSIGLIO COMUNALE** nella Sede Comunale, oggi 28/03/2019 alle ore 21:15 in adunanza **ORDINARIA** di **PRIMA** Convocazione previo invio di invito scritto a domicilio, nei modi e termini previsti dal Regolamento.

Fatto l'appello nominale risultano:

<i>Cognome e Nome</i>	<i>Pre.</i>	<i>Cognome e Nome</i>	<i>Pre.</i>	<i>Cognome e Nome</i>	<i>Pre.</i>
FRANCIONI ANGELO	S	MUSSONI NICOLETTA	N	ROSATI NICOLA	N
PASQUINI LUCA	S	MARIOTTI STEFANIA	S		
SALUCCI LUCA	S	GIOVAGNOLI MICHELE	S		
MEROLA ANDREA	S	MURATORI PAOLO	N		
AGOSTINI RANIERO	S	VANDI DAVIDE	N		
<i>Totale Presenti: 7</i>			<i>Totale Assenti: 4</i>		

Assenti Giustificati i signori:

MUSSONI NICOLETTA; MURATORI PAOLO; VANDI DAVIDE; ROSATI NICOLA

Assenti Non Giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE, TINTI PAOLO, anche con funzioni di verbalizzante.

In qualità di SINDACO, FRANCIONI ANGELO assume la presidenza e, constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta designando a scrutatori i Consiglieri:

AGOSTINI RANIERO, MEROLA ANDREA, MARIOTTI STEFANIA.

L'ordine del giorno, diramato ai Sigg. Consiglieri ai sensi del Regolamento dell'Ente, porta la trattazione dell'oggetto a retro indicato. Nella segreteria sono depositate le proposte relative, con i documenti necessari, a partire dalla stessa data dell'avviso di convocazione (ai sensi dell'art. 36, comma 1, Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale).

OGGETTO:

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU): APPROVAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO 2019.

Il Sindaco illustra la proposta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Vista la proposta di deliberazione;
- Visti i pareri tecnico e contabile;
- Visto il vigente Statuto Comunale;
- Visto il D. Lgs. 267/2000;

Con la presenza di n. 7 componenti, votanti n. 7, favorevoli n. 7, unanimità, legalmente espressi in modo palese per alzata di mano

DELIBERA

- 1) Di approvare l'allegata proposta di atto amministrativo relativa all'oggetto.
- 2) Di demandare ai responsabili del servizio gli atti consequenziali per il perfezionamento della pratica.

In prosecuzione di seduta, con separata votazione, attesa l'urgenza:

- Visto il vigente Statuto Comunale;
- Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Con la presenza di n.7 componenti, votanti n.7, favorevoli n.7 (unanimità) legalmente espressi in modo palese per alzata di mano

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi di legge.

PROPOSTA DI ATTO AMMINISTRATIVO

Visto l'articolo 1, comma 639, della Legge 147/2013, istitutivo, a decorrere dal 01 gennaio 2014, dell'Imposta Unica Comunale, composta dall'Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all'articolo 13 del D.L. 06 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, dalla Tassa sui Rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI);

Visto l'articolo 1, comma 703, della Legge 147/2013 il quale stabilisce comunque che "l'entrata in vigore della IUC lascia salva la disciplina dell'IMU";

Visto l'articolo 13 del D.L. 06 dicembre 2011, n. 201, istitutivo, a decorrere dal 01 gennaio 2012, dell'Imposta Municipale Propria di cui agli articoli 8 e 9 del D. Lgs. 23/2011, come modificato dall'articolo 4 del D.L. 16/2012, dall'articolo 1, comma 380, della Legge 228/2012 e dall'articolo 1, comma 707, della Legge 147/2013;

Viste le disposizioni dell'articolo 8 e dell'articolo 9 del D. Lgs. 23/2011, richiamati dal citato articolo 13, nonché le norme dell'articolo 14, commi 1 e 6, del medesimo Decreto;

Viste le norme contenute nell'articolo 4 del D.L. 16/2012 e nell'articolo 1, commi 707-728, della Legge 147/2013;

Viste altresì tutte le disposizioni del D. Lgs. 504/92, dell'articolo 1, commi 161-170, della Legge 296/2006 direttamente o indirettamente richiamate dall'articolo 13 del D.L. 201/2011;

Visto l'articolo 9 del D.L. 174/2012, convertito con modificazioni dalla Legge 213/2012;

Visto l'articolo 1, comma 380, della Legge 228/2012, come modificato dall'articolo 1, comma 729, della Legge 147/2013, il quale stabilisce che a decorrere dall'anno 2013:

- è soppressa la quota di riserva statale di cui all'articolo 13, comma 11, del D.L. 201/2011;
- è riservato allo Stato il gettito dell'Imposta Municipale Propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76%, fatta eccezione per gli immobili posseduti dai Comuni che insistono sul rispettivo territorio;
- i Comuni possono aumentare fino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76% per gli immobili ad uso produttivo classificati nella categoria catastale D;

Visto l'articolo 10, comma 4, del D.L. 35/2013, convertito con modificazioni dalla Legge 64/2013, il quale ha apportato ulteriori modificazioni alla disciplina dell'Imposta Municipale Propria;

Visto l'articolo 2 del D.L. 31 agosto 2013, n. 102, il quale stabilisce, con decorrenza dal 01 gennaio 2014, l'esenzione dal tributo per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

Richiamati i commi da 707 a 721 della Legge 147/2013 che hanno stabilito, con decorrenza dal 01 gennaio 2014:

- a) l'esclusione dall'IMU:

DELIBERAZIONE N. 10 DEL 28/03/2019

- dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, purché non classificata nelle categorie catastali A/1-A/8 e A/9;
 - delle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
 - dei fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22/04/2008;
 - della casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
 - di un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- b) la possibilità di equiparare all'abitazione principale:
- l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, alle condizioni previste dal comma 707 citato;
 - l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
 - l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata;
- c) l'eliminazione della maggiorazione della detrazione prevista per l'abitazione principale nel caso di figli di età inferiore a 26 anni dimoranti e residenti nell'abitazione principale del possessore e la conferma della detrazione di cui all'articolo 13, comma 10, del D.L. 201/2011 per le abitazioni destinate ad abitazione principale classate nelle categorie catastali A/1-A/8 e A/9;
- d) nuove modalità di versamento e di presentazione della dichiarazione del tributo per gli enti non commerciali (commi 719-721);

Visto l'articolo 9-bis del D. L. 47/2014 convertito dalla Legge 23 maggio 2014, n. 80 "Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47 - Misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015" il quale all'articolo 9 – bis prevede che "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso";

Richiamati inoltre il comma 639 dell'articolo 1 della Legge 147/2013, che ha istituito nell'ambito dell'Imposta Unica Comunale il nuovo tributo per i servizi indivisibili dei comuni (TASI), ed il comma 677 del medesimo articolo, in virtù del quale il Comune ha la facoltà di determinare le aliquote della TASI rispettando il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille ed altre minori aliquote;

Atteso che la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016), è nuovamente intervenuta modificando la disciplina dell'IMU e della TASI dell'Imposta Unica Comunale (IUC) con le disposizioni di carattere obbligatorio, e, per tale motivo, applicabili senza la necessità che il Comune debba emanare disposizioni al riguardo, di seguito riportate:

- riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli) che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto di comodato sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso Comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (articolo 1, comma 10);
- per il 2016 l'IMU non è più dovuta per i terreni agricoli:
 - a) posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola indipendentemente dalla loro ubicazione;
 - b) a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
- il moltiplicatore per il calcolo del valore imponibile di tutti i terreni agricoli è ristabilito a 135 (anziché 75);
- la riduzione delle aliquote IMU per abitazioni locare a canone concordato di cui alla Legge 9 dicembre 1998, n. 431, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ridotta del 25% (articolo 1, comma 53);
- l'esenzione delle unità immobiliari delle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
- l'esclusione dalla determinazione della rendita catastale degli immobili censiti nelle categorie catastali dei gruppi D e E, dei macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo (c.d. "imbullonati");

Vista la Legge di Bilancio 30 dicembre 2018, n. 145 in base alla quale, non avendo prorogato il blocco di incremento di aliquote e tariffe dei tributi locali l'ente può esercitare la potestà di incrementarli nei limiti previsti dalle norme regolanti i singoli tributi comunali;

Ritenuto di dover confermare anche per l'anno 2019 le aliquote e le detrazioni per abitazione principale IMU deliberate per l'anno 2018;

Visto l'articolo 52 del D. Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell'Ente in materia di entrate, applicabile all'Imposta Municipale Propria in virtù di quanto disposto dalle norme dell'articolo 13 del D.L. 201/2011 e dell'articolo 14, comma 6, del D. Lgs 23/2011, nonché dall'articolo 1, comma 702, della Legge 147/2013;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del 28 dicembre 2017, con la quale sono state riconfermate le aliquote e la detrazione dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2018;

Richiamati in particolare i seguenti commi dell'articolo 13 del D.L. 201/2011:

- il comma 6, il quale consente con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del D. Lgs 446/97, di modificare l'aliquota di base del tributo, applicabile a tutti gli immobili soggetti all'imposta diversi dall'abitazione principale e relative pertinenze

e dei fabbricati rurali ad uso strumentale, pari allo 0,76%, in aumento od in diminuzione fino a 0,3 punti percentuali;

- il comma 7, il quale permette al Comune di aumentare o diminuire, fino a 0,2 punti percentuali, l'aliquota dello 0,4% prevista per l'abitazione principale e relative pertinenze;
- il comma 8, in virtù del quale il Comune può ridurre l'aliquota dello 0,2% prevista per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3 bis, del D.L. 557/93, fino a 0,1 punti percentuali, prevedendo tuttavia l'esenzione per i fabbricati rurali strumentali ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani nell'elenco dei Comuni italiani predisposto dall'ISTAT, esenzione oggi estesa dall'articolo 1, comma 708, della Legge 147/2013 a tutti i Comuni;
- il comma 9, in base al quale il Comune può ridurre l'aliquota prevista per gli immobili non produttivi di reddito fondiario, di cui all'articolo 43 del TUIR, per gli immobili posseduti dai soggetti passivi IRES e per gli immobili locati, fino allo 0,4%;
- il comma 10, ove si stabilisce che all'unità immobiliare destinata ad abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'articolo 13, comma 2, del D.L. 201/2011, compete una detrazione d'imposta pari ad € 200,00, fino a concorrenza dell'imposta dovuta sui citati immobili e da ripartire in proporzione alla quota di destinazione ad abitazione principale dell'unità immobiliare da parte dei diversi contitolari. I Comuni possono altresì incrementare la detrazione prevista per l'abitazione principale fino a concorrenza dell'imposta dovuta, purché ciò sia compatibile con il mantenimento degli equilibri di bilancio e a condizione che non sia stabilita un'aliquota per le unità immobiliari tenute a disposizione superiore a quella ordinaria;

Visto il Regolamento Comunale per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 29 settembre 2014;

Esaminata la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, n. 3DF del 18 maggio 2012;

Richiamato l'articolo 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

Dato atto che:

- presupposto dell'imposta è il possesso di immobili, come definiti dall'articolo 13, comma 2, del D.L. 201/2011;
- a norma dell'articolo 7, comma 1, lettera h), del D. Lgs 504/92, richiamato dall'articolo 9, comma 8, del D. Lgs 23/2011, i terreni agricoli sono esenti dall'imposta nel Comune di Carpegna in quanto rientrante tra i comuni montani o di collina riportati nell'elenco allegato alla circolare del Ministero delle Finanze del 14/06/1993;
- a norma dell'articolo 13, comma 8, del D.L. 201/2011 sono altresì esenti i fabbricati rurali strumentali ubicati in comuni montani o parzialmente montani individuati dall'elenco dei comuni italiani dell'ISTAT, tra i quali rientra il Comune di Carpegna;
- a norma dell'articolo 1, comma 708, della Legge 147/2013 l'imposta non è comunque dovuta per tutti i fabbricati rurali ad uso strumentale;
- soggetti passivi sono, a norma dell'articolo 9, comma 1, del D. Lgs 23/2011, i proprietari degli immobili, ovvero i titolari di diritto di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie sugli stessi, nonché il locatario di immobili concessi in locazione finanziaria, il

concessionario di aree demaniali ed il coniuge assegnatario della casa coniugale in caso di separazione, annullamento scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

- l'imposta è riscossa esclusivamente a mezzo modello F24 o con il bollettino postale approvato con D.M. 23/11/2012;
- il versamento del tributo deve essere eseguito in 2 rate, scadenti il 16 giugno ed il 16 dicembre, di cui la prima, da calcolarsi sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente e la seconda rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente;
- l'articolo 13, comma 2, del D.L. 201/2011 definisce abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente, stabilendo che, nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile, e pertinenze dell'abitazione principale quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;
- a norma dell'articolo 13, comma 10, del D.L. 201/2011 la sola detrazione prevista per l'abitazione principale è applicabile anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case popolari ed alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
- in base al vigente regolamento comunale in materia di imposta municipale propria è considerata abitazione principale quella posseduta da anziani o disabili ricoverati in modo permanente in istituti;

Tenuto conto che la risoluzione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze n. 5/Df del 28 marzo 2013, ha chiarito che in virtù delle modifiche apportate dall'articolo 1, comma 380, della Legge 228/2012 sono divenute incompatibili con la nuova disciplina dell'Imposta Municipale Propria le disposizioni che ammettono la facoltà per i Comuni di ridurre al di sotto dello 0,76% l'aliquota applicabile agli immobili ad uso produttivo appartenenti alla categoria catastale D, stante la presenza della nuova quota di riserva statale;

Esaminata la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 3/DF del 18 maggio 2012, la quale evidenzia che il "Comune, nell'esercizio della sua autonomia regolamentare, può esclusivamente manovrare le aliquote, differenziandole sia nell'ambito della stessa fattispecie impositiva, sia all'interno del gruppo catastale, con riferimento alle singole categorie. Si deve, comunque, sottolineare che la manovrabilità delle aliquote deve essere sempre esercitata nel rispetto dei criteri generali di ragionevolezza e non discriminazione" e che, in relazione agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case popolari, "il comma 9, dell'articolo 13 del D.L. n. 201 del 2011, prevede che i Comuni possono ridurre l'aliquota fino allo 0,4 % nel caso di immobili posseduti da soggetti passivi IRES, tra i quali rientrano anche i soggetti in commento";

Richiamato inoltre l'articolo 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate

successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

Visto l'articolo 13, comma 13-bis, del D.L. 201/2011, come modificato dall'articolo 10, comma 4, lettera b, del D.L. 35/2013, convertito con modificazioni dalla Legge 64/2013, il quale stabilisce che: "A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'Imposta Municipale Propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I Comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze, sentita l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3, dell'articolo 9 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il Comune è tenuto ad effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente";

Visto altresì l'articolo 13, comma 15, del citato D.L. 201/2011 ove si prevede che: "A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del Decreto Legislativo n. 446/1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'Interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, di natura non regolamentare, sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai Comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del Decreto Legislativo n. 446/1997";

Vista la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale Prot. n. 4033/2014 del 28 febbraio 2014, la quale stabilisce le modalità per la trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del Federalismo Fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti dell'Imposta Unica Comunale;

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma, dell'articolo 49, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, i pareri di regolarità tecnica e finanziaria emessi dal Responsabile dell'area competente;

Visto il D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;

PROPONE

- 1) Di confermare per l'anno 2019 le aliquote dell'Imposta Municipale Propria vigenti per l'anno 2018, di seguito riportate:
 - 5,00 per mille per le abitazione principale e relative pertinenze limitatamente alle categorie catastali A/1-A/8 e A/9 con applicazione della riduzione di €. 20000;
 - 10,60 per mille per le abitazioni secondarie e loro pertinenze (categorie C/2, C/6 e C/7);
 - 8,50 per mille per le aree fabbricabili
 - 8,50 per mille per: uffici e studi privati (A/10), negozi e botteghe (C/1), laboratori per arti e mestieri (C/3), ed i fabbricati iscritti nella categoria catastale "D" (di cui il 7,60 per mille di competenza statale);
 - 8,50 per mille per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, e relative pertinenze, con detrazione di €. 200,00;

- 2) Di dare atto che non sono soggetti all'Imposta Municipale Propria (IMU):
 - gli immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze ad eccezione di quelli classificati nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9; per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;
 - i terreni agricoli essendo Carpegna un Comune totalmente montano;
 - i terreni agricoli a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusufruttabile;
 - una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'AIRE, già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso, in quanto considerata direttamente adibita ad abitazione principale;
 - le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
 - i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture emesso il 22 aprile 2008;
 - la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
 - un unico immobile posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze Armate e alle Forze di Polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di Polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del D. Lgs. 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

- 3) Di dare atto che il vigente Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) ha assimilato all'abitazione principale gli immobili posseduti a titolo di proprietà o di

usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituto di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; in caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;

- 4) Di dare atto che la base imponibile dell'IMU è ridotta del 50%:
 - per l'unità immobiliare, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso Comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; per l'applicazione di detta agevolazione il comodante deve attestare il possesso dei requisiti in precedenza indicati nell'apposito modello di dichiarazione IMU, di cui all'articolo 9, comma 6, D. Lgs. 14/03/2011, n. 23, con le modalità e nei termini stabiliti dal vigente Regolamento per la gestione dell'IMU;
 - per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del Codice di cui al D. Lgs. 22.1.2004, n. 42;
 - per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni e secondo le modalità previste nel regolamento comunale di applicazione dell'IMU;
- 5) Di dare atto che l'articolo 2, comma 1, del D.L. 102/2013, convertito con modificazione dalla Legge 124/2013, ha disposto l'esenzione IMU per gli immobili costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (c.d. immobili merce);
- 6) Di precisare che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013 fissata al 10,60 per mille ed ad altre minori aliquote fissate in relazione alle diverse tipologie di immobile;
- 7) Di trasmettere, a norma dell'articolo 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, secondo le modalità ivi previste, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione sul sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/1998 e successive modificazioni.
- 8) Di procedere alla pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale del Comune.
- 9) Stante l'urgenza, di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del . Lgs. 267/2000.

Il Responsabile Area Contabile
F.to Esmeralda Forlani

COMUNE DI CARPEGNA
PROVINCIA DI PESARO E URBINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Delibera nr. **10**

Data Delibera **28/03/2019**

OGGETTO

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU): APPROVAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO 2019.

PARERI DI CUI ALL' ART. 49, COMMA 1 D.Lgs. 267/2000

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO	Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere : FAVOREVOLE Data 20/03/2019 IL RESPONSABILE DI AREA <i>F.to Esmeralda Forlani</i>
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO	Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere : FAVOREVOLE Data 20/03/2019 IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI <i>F.to Esmeralda Forlani</i>

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 10 DEL 28/03/2019

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Angelo Francioni

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Paolo Tinti

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio dal **01/04/2019** al **16/04/2019** con progressivo n. **126** ai sensi e per gli effetti dell'Art. 124 del T.U.E.L. 18.08.2000, nr. 267.

Carpegna, li 01/04/2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Paolo Tinti

Si certifica che la presente deliberazione:

- E' DIVENUTA ESECUTIVA IL** _____ **per decorrenza dei termini ai sensi di legge.**
- E' stata dichiarata IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE** (ai sensi dell'art. 134 - comma 4° - D.Lgs. 18 agosto 2000, N. 267);

Carpegna, li 01/04/2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Paolo Tinti

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ.

È copia conforme all'originale.

Carpegna, li 01/04/2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
Paolo Tinti
